

## SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

L'anno 2015, il giorno **26** del mese di **GENNAIO**, in Caltagirone, tra il **Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone**, con sede in Caltagirone Via G. Arcoleo n. 172, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale n. 5/2014, in persona del Commissario Straordinario di Catania dott. Francesco Petralia, nominato con D.A. n. 59/GAB del 26.06.2014 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, C.F. 82001150877, da una parte, giusto scheda di transazione approvato con delibera n. **3** del **26/01/2015** che si allega alla presente, ed il **Dott. Ing. Siragusa Sebastiano**, nato a Mineo (CT) l'11.11.1925, C.F. SRGSST25S11F2170, res.te a Catania in Piazza Ludovico Ariosto n.29, dall'altra,

### SI PREMETTE

- **che** con atto di citazione del 23.04.2007 notificata il 03.05.2007 l'ing. Siragusa Sebastiano conveniva in giudizio il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone innanzi il Tribunale Civile di Caltagirone per il pagamento dei compensi professionali ad esso spettanti in qualità di Direttore dei lavori per la realizzazione dell'opera denominata "invaso pietrarossa", quantificati nella complessiva somma di **€. 2.118.975,64**, oltre interessi e rivalutazione così meglio specificati: quanto ad **€. 1.535.145,85**, operata la detrazione degli acconti già ricevuti, oltre gli interessi dalla data di sospensione dei lavori fino al 31.10.2004 indicati in €. 275.384,00, nonché gli ulteriori interessi dal 31.10.2004 sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria dal 31.10.2004 sulle somme comunque dovute fino all'effettivo soddisfo, per

saldo onorario per la direzione lavori ed assistenza al collaudo e quanto ad  
€. 583.829,79, oltre interessi maturati dal giugno 1997 al 30.10.2004,  
quantificati in €. 115.370,00, oltre ulteriori interessi dal 31.10.2004 sino al  
soddisfo e la rivalutazione monetaria dal 31.10.2004 sulle somme comunque  
dovute fino all'effettivo soddisfo, per onorario per progettazione delle opere  
di sistemazione e completamento in conformità delle disposizioni impartite  
dal Servizio Nazionale Dighe con nota n. 343 dell'01.02.1994.

L'ing. Siragusa Sebastiano chiedeva infine la condanna del Consorzio al  
pagamento delle spese e compensi del giudizio.

- **che** il giudizio civile veniva incardinato al NRG 540/2007.

- **che** si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone,  
eccependo in via preliminare l'incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. del Giudice  
adito, essendo devolute le domande di parte attrice alla cognizione arbitrale  
(ex art. 9 della convenzione intervenuta tra l'ing. Siragusa ed il Consorzio),  
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione delle pretese ed in subordine  
contestava la spettanza delle somme richieste quanto all'an ed al quantum.

- il Consorzio chiedeva inoltre di essere manlevato e garantito da parte dei  
chiamati in causa ( Impregilo spa , Imprepar spa, Ministero delle  
Infrastrutture e Trasporti , Regione Sicilia – Assessorato regionale lavori  
pubblici, Provveditorato Regionale per le opere Pubbliche per la Sicilia) di  
tutte le somme che potrebbero essere ritenute dovute, per capitale ed  
accessori dall'ing. Siragusa e/o che anche potrebbero in futuro essere  
richieste da terze persone perchè conseguenti alla culpa in vigilando in  
occasione dello scavo in sponda destra, nell'approvare i lavori di riparazione  
di variante e suppletive, nell'aver agevolato e/o comunque causato per

omissione di intervento le sospensioni disposte dalla Soprintendenza ai BB.CC. e per non avere, infine, ancora dato esecuzione alla sentenza n. 66/2000 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

- il Consorzio spiegava infine domanda riconvenzionale nei confronti dell'ing. Siragusa Sebastiano per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'attore all'opera appaltata e già eseguita per il 95% a causa delle scelte delle modalità esecutive dello scavo e dei lavori eseguiti sotto la sua direzione, nella misura che emergerà dall'istruttoria di causa ed anche da apposita CTU.

- **che** si costituivano in giudizio la Impregilo s.p.a. e la Imprepar – Impregilo Partecipazioni s.p.a. i quali deducevano l'inammissibilità della chiamata in garanzia per difetto di procura, la nullità della chiamata in garanzia per indeterminatezza e genericità, nel merito infine l'infondatezza della pretesa non esistendo alcun titolo in base al quale esse società, chiamate in causa, dovessero rispondere del mancato pagamento degli onorari del Direttore dei lavori o per manlevare il Consorzio per quanto dovesse versare in caso di soccombenza, avendo il Consorzio stesso con propria delibera affidato l'incarico all'ing. Siragusa.

- **che** si costituivano inoltre il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Sicilia – Assessorato regionale lavori pubblici ed il Provveditorato Regionale per le opere Pubbliche per la Sicilia, chiamati in causa, i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza del Giudice adito invocando la regola del foro erariale, in favore dell'organo giudiziario in cui ha sede l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Eccepivano ancora, in via gradata, il difetto di legittimazione passiva, scaturendo le richieste di cui alla domanda

avanzata dall'ing. Siragusa da atto proprio del Consorzio.

- **che** la causa civile portante il NRG 540/2007, dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti per tentativo di bonario componimento, nonché per l'esperimento della mediazione, all'udienza del 24.04.2014, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .

- **che** il Giudice Unico con sentenza parziale n. 371/2015, definitivamente pronunciando così statuiva:

a) in ordine alla domanda formulata con l'atto di citazione dall'ing. Siragusa Sebastiano contro il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, in accoglimento dell'eccezione di clausola compromissoria sollevata dal Consorzio, dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri e compensava integralmente tra le predette parti le spese di lite;

b) in ordine alla domanda in garanzia formulata dal Consorzio di bonifica di Caltagirone nei confronti dei soggetti terzi chiamati ( Impregilo spa, Imprepar spa, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture , Regione Sicilia – Assessorato Regionale lavori pubblici Palermo , Provveditorato regionale Opere Pubbliche in Sicilia ), dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Catania fissando per la riassunzione della causa il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza;

c) disponeva, infine, come da separata ordinanza del 30.09.2014, depositata il 02.10.2014, per il prosieguo sulla domanda riconvenzionale formulata dal Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone nei confronti dell'Ing. Siragusa Sebastiano, fissando per il prosieguo dinnanzi a se stessa per l'udienza del 12.02.2015.

- che nel termine disposto in sentenza, nessuna delle parti ha riassunto la causa relativa alla chiamata in garanzia dinnanzi il Tribunale di Catania.

- che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni e rinunzie , transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta;

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante della presente transazione, si conviene e si stipula quanto segue:

1) l'ing. Siragusa Sebastiano rinunzia al pagamento dell'onorario richiesto per la direzione dei lavori, assistenza al collaudo e liquidazione pari ad **€.1.535.145,85**, operata la detrazione degli acconti già ricevuti, nonché al pagamento degli interessi dalla data di sospensione dei lavori fino al 31.10.2004 indicati in €. 275.384,00, ed agli interessi e la rivalutazione monetaria maturati successivamente alla data del 31.10.2004.

2) l'ing. Siragusa Sebastiano rinunzia inoltre al pagamento dell'onorario richiesto per la predisposizione della perizia e la progettazione delle opere di sistemazione e completamento in conformità delle disposizioni impartite dal Servizio Nazionale Dighe con nota n. 343 dell'01.02.1994, pari ad **€.583.829,79**, nonché al pagamento degli interessi maturati dal giugno 1997 al 30.10.2004, quantificati in €. 115.370,00, ed agli interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente alla data del 31.10.2004.

3) l'ing. Siragusa Sebastiano dichiara di non avere null'altro a pretendere dal Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone per nessuna ragione e/o causale.

4) Il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone accetta le superiori rinunzie.

5) Il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone rinunzia alla domanda riconvenzionale avanzata nei confronti dell'ing. Siragusa Sebastiano, nel giudizio portante il NRG 540/2007 pendente dinnanzi il Tribunale di

Caltagirone, G.U. dott.ssa Cutrona, tendente ad ottenere il risarcimento del danno cagionato all'opera appaltata (invaso pietrarossa) e già eseguita per il 95% a causa delle scelte delle modalità esecutive dello scavo e dei lavori eseguiti sotto la sua direzione, e dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'ing. Siragusa Sebastiano per nessuna ragione e/o causale, anche se qui non espressamente prevista.

6) l'ing. Siragusa Sebastiano accetta la superiore rinuncia.

7) Il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone e l'ing. Siragusa Sebastiano sottoscritta la presente transazione, s'impegnano a rinunciare immediatamente al giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Caltagirone, portante il N.R.G. 540/2007, e pertanto i difensori delle parti Avv.ti Salvatore Privitera per il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone e Mario Paglia per l'ing. Sebastiano Siragusa, s'impegnano a presentare rispettivamente rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata ed accettazione della rinuncia.

8) Le spese giudiziali s'intendono compensate tra le parti.

9) Restano così transatti in via definitiva ed irrevocabile tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.

Sottoscrivono la presente scrittura anche gli avv.ti Salvatore Privitera e Mario Paglia per le rispettive parti rappresentate, Consorzio di Bonifica ed Ing. Sebastiano Siragusa, anche per rinuncia alla c.d. solidarietà professionale derivante dalla Legge Professionale in ordine ai rispettivi compensi spettanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone

l'ing. Sebastiano Siragusa

Avv. Salvatore Privitera

Avv. Mario Paglia

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature: Mario Paglia]*

*[Handwritten mark]*